

Stop alle frodi carosello, l'Europa trasforma il sistema IVA unionale

Il nuovo pacchetto di proposte spinge verso l'idea dell'impresa affidabile come partner degli Stati e dell'Unione europea

di Marco Polizzi, Easyfrontier

** Marco Polizzi è senior consultant di Easyfrontier e presidente della commissione di studio Diritto delle Dogane dell'ordine dei dottori commercialisti di Bologna*

Il rimedio proposto dalla Commissione europea elimina l'inversione contabile: meccanismo per cui l'acquirente è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore del bene o servizio

Il sistema dell'Iva intraunionale attualmente in uso (definito transitorio), risalente a 25 anni fa e frutto di inevitabili compromessi legati al "disallineamento" di aliquote e normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, presenta numerose debolezze e necessita di riforme che consentano un adeguamento alle sfide che il commercio mondiale oggi pone agli operatori e alle istituzioni, nazionali e sovranazionali.

È proprio in tale ottica che la Commissione europea ha varato un pacchetto di proposte – *Vat Package* – volte all'ammodernamento e al rafforzamento del regime Iva negli scambi intraunionali.

Uno dei punti di maggior debolezza dell'attuale normativa Ue in materia di imposta sul valore aggiunto è la sua eccessiva esposizione alle frodi fiscali, che trovano il loro presupposto nel principio della non imponibilità delle cessioni intraunionali di beni.

Tali frodi, di cui si ha notizia dal 1997 ma che potrebbero essere cominciate ben prima, prendono il nome di "frodi carosello".

Una frode da 50 miliardi all'anno

Per comprenderne meglio il funzionamento, immaginiamo un componente il cui prezzo è comunemente

noto, per esempio un rubinetto¹: un fornitore residente in Francia vende a un'azienda italiana (detta *cartiera*) un rubinetto a 100 euro non imponibile Iva. La cartiera è una società fittizia, solitamente stabilita dal distributore proprio al fine di mettere in atto la frode.

La cartiera vende lo stesso prodotto a un distributore italiano ad un prezzo inferiore, per esempio 87 euro + Iva; il distributore italiano, generalmente soggetto inconsapevole della truffa messa in atto, vende il rubinetto a un rivenditore, caricando il prezzo di un margine di guadagno, per esempio 90 euro + Iva. Infine, il rivenditore vende il rubinetto al consumatore finale italiano a 93 euro + Iva. La frode si compie con la cartiera che scompare senza mai assolvere l'Iva.

In questo modo, la cartiera (quasi mai ideatrice della truffa) consente a un rivenditore di cedere il rubinetto al consumatore finale ad un prezzo competitivo, guadagnando dal mancato versamento dell'Iva.

Secondo alcuni studi, tra cui quelli di E&Y e Taxud, la frode carosello ha raggiunto risultati straordinari: ogni

anno circa 50 miliardi di euro vengono sottratti ai cittadini e alle imprese unionali, finendo nelle tasche di furbi, organizzazioni criminali e terroristi.

Il Vat Package tiene conto di questo enorme problema, proponendo strumenti volti a stroncare le opportunità della frode carosello e di altre frodi fiscali.

Le contromisure dell'Europa

Il rimedio proposto dalla Commissione europea – che dovrà essere adottato, presumibilmente, entro il 2021 – consiste nell'eliminazione del "reverse charge" (l'inversione contabile): meccanismo di applicazione dell'Iva per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio di uno Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.

Con l'eliminazione del *reverse charge*, il fornitore (cedente) emetterà la fattura applicando l'Iva secondo

Per evitare conseguenze sul piano finanziario per le imprese che effettuano acquisti all'interno dell'Ue, la Commissione ha proposto l'introduzione dello status di Certified Taxable Person

1. Abbiamo scelto volutamente un esempio per il quale non si hanno notizie certe di frodi carosello ma che può risultare particolarmente "evocativo" per le imprese del nostro settore.

È probabile che l'autorizzazione Aeo possa contribuire all'ottenimento dello status di soggetto passivo certificato

l'aliquota del Paese nel quale il bene venduto è destinato ad essere immesso in consumo; la dichiarazione e il versamento dell'Iva dovrà avvenire attraverso il *one stop shop* (Oss) nello Stato membro in cui il cedente ha sede. Gli uffici fiscali nel luogo di residenza dello stesso, in seguito, provvederanno a trasferire l'Iva agli uffici fiscali del Paese dell'acquirente (cessionario). Questi si troverà così nella posizione di creditore d'Iva, analogamente a quanto avviene negli acquisti interni; l'unica differenza risiede nel fatto che tale credito verrà maturato solo al momento della positiva conclusione della transazione tra i due uffici fiscali.

Lo status di Certified Taxable Person riduce a zero il rischio truffe

Tale proposta di riforma potrebbe colpire le imprese che effettuano acquisti e vendite all'interno dell'Unione europea: infatti, una volta entrata in vigore il nuovo sistema dell'Iva unionale, gli acquisti di materie prime e componenti sul mercato unionale comporteranno il pagamento dell'Iva nelle mani del fornitore, sia pure secondo l'aliquota del Paese di destinazione del bene.

Per evitare pesanti conseguenze sul piano finanziario per le imprese che effettuano acquisti sul mercato unionale, la Commissione europea ha proposto l'introduzione dello status di *Certified Taxable Person* (Ctp) – il “soggetto passivo certificato” – che permette di certificare l'affidabilità dell'impresa dal punto di vista fiscale. Un soggetto passivo in uno Stato membro, che ottiene lo status di Ctp dalle autorità fiscali del proprio Paese, potrà continuare ad utilizzare il *reverse charge* nell'acquisto intraunionale di beni: essendo per definizione la Ctp un soggetto affidabile, il rischio che prenda parte ad una frode fiscale è praticamente nullo.

La Ctp sarà modellata sull'autorizzazione Aeo (*Authorized Economic Operator*), già presente nell'ordinamento unionale dal 2008 ed emblema di affidabilità in campo doganale. Seppure sia compito dei diversi Stati membri definire nel dettaglio i requisiti per il rilascio dello status di Ctp, la Commissione europea ha proposto alcuni criteri generali – analoghi a quelli previsti dal Codice Doganale dell'Unione per gli Aeo – sulla base dei quali i Paesi potranno certificare i soggetti passivi.

Nello specifico, potranno diventare *certified taxable person* gli operatori

che non hanno commesso violazioni gravi della normativa doganale e fiscale, che sono dotati di un sistema di gestione delle scritture commerciali che consenta il controllo delle operazioni e del flusso delle merci e che sono solvibili dal punto di vista finanziario.

I requisiti appena menzionati risultano senz'altro familiari alle aziende già autorizzate Aeo; per questo, è lecito ritenere che l'autorizzazione Aeo potrà contribuire, in senso positivo, all'ottenimento dello status di Ctp, anche nell'ottica di evitare inutili e onerose sovrapposizioni di procedure, di fatto identiche, che comporterebbero un impiego non necessario di risorse finanziarie e umane.

L'applicazione entro il 2021, con l'incognita brexit

In questi mesi, dopo la pubblicazione dei primi due Regolamenti² e della prima Direttiva³ del *Vat Package*, la riforma dell'Iva intraunionale è ancora in corso e ne è prevista l'applicazione nel 2021.

Tuttavia, la Brexit (annunciata per il 29 marzo 2019) potrebbe incidere significativamente sull'attuazione della riforma Iva. A tal proposito, è opportuno segnalare che, nelle discussioni in merito alle soluzioni proposte per la Brexit, particolare attenzione è posta sull'Aeo: il mutuo riconoscimento dello status di Aeo tra Unione europea e Regno Unito potrebbe divenire la chiave per garantire velocità ed efficienza delle procedure doganali negli scambi commerciali tra le due parti. □

² Regolamento (UE) 2017/2454 e Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2459.

³ Direttiva (UE) 2017/2455.